



Provincia dell'Aquila
III Dipartimento – Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Urbanistica – Ambito L'Aquila e Sulmona

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ
CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ART. 20, COMMA 5, D.LGS 18.08.2000, N° 267, E ART. 43 L.R. 3.03.1999, N° 11

COMUNE DELL'AQUILA

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 06.03.2014, n. 22 del 06.03.2014 e n. 32 del
23.03.2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con provvedimento del 10.08.2015, trasmesso con nota prot. n. 44125 del 12.08.2015, la scrivente Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, D.Lgs 267/2000 e dell'art. 43 L.R. 11/1999, ha attestato il non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Variante al vigente P.R.G. denominata "*Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*", adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e controdedotta nelle osservazioni con Deliberazione di C.C. n. 32 del 23.03.2015;
- che la richiamata attestazione di non contrasto è stata riferita alle sole « *aree per le quali la Regione Abruzzo – Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013 ha emesso parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, e cioè in particolare alle aree per le quali è stato già effettuato uno Studio di Microzonazione Sismica* »;
- che, inoltre, ai fini dell'efficacia del detto provvedimento, la Provincia ha ritenuto che gli atti amministrativi e tecnici della presente Variante al P.R.G. dovessero essere resi coerenti con le condizioni e prescrizioni formulate;



- « - dalla Regione Abruzzo – Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013, in particolare per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 espressamente riportati nel presente Atto;
- dalla Regione Abruzzo – Servizio politiche forestali Demanio civico e Armentizio con nota prot RA/29033 del 03/02/2015 nel quale si evidenzia l'obbligo di predisporre le planimetrie catastali ove siano evidenziati eventualmente i terreni di natura demaniale e civica;
- dal MIBACT – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo con parere espresso in data 05/02/2015 in sede di Conferenza di Servizi relativamente alle modifiche richieste ai commi 9 e 18 dell'art. 30 bis delle NTA della presente variante;
- Con le modifiche richieste nel presente atto per quanto concerne il mancato accoglimento di osservazioni relativamente al combinato disposto dei commi 12 e 14 e lo stralcio del comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto »;

CONSIDERATO:

- che con atto prot. n. 102014 del 11.11.2015, acquisito con prot. n. 62869 del 20.11.2015, il Dirigente del Settore Pianificazione del Comune di L'Aquila ha evidenziato alcuni rilievi sul contenuto dell'attestato di non contrasto di questa Amministrazione Provinciale, finalizzati alla definizione dell'iter approvativo della Variante di salvaguardia, ritenendo che la stessa "non determini violazione di leggi nazionali o regionali che configurino vizi che possano impedire il buon esito della procedura e determinare approvazioni parziali o condizionate";
- che, in particolare, il Dirigente comunale ha osservato quanto segue:
 1. « In merito al parere del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo (RA/224199 del 12.09.2013) relativo allo studio preventivo della microzonazione delle aree oggetto della variante de qua, si fa osservare che il suddetto Ufficio, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia, formula un giudizio favorevole sulla Variante distinguendo le aree per le quali è stato effettuato lo studio richiamato e le aree sulle quali manchi tale studio preventivo.
In merito a queste ultime, il suddetto ufficio regionale, richiama espressamente nel suo parere il comma 19 dell'art. 30bis delle NTA della Variante di salvaguardia, il quale in sintesi subordina l'edificabilità alla redazione dello strumento attuativo e quindi al preventivo studio di microzonazione. In sostanza, la variante prevede un "vincolo di rinvio" a successivo piano attuativo corredato necessariamente dallo studio di microzonazione.
.....omissis.....
Ne discende che il parere positivo del Genio Civile si estende anche a tali aree a condizione che in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche queste siano corredate, e se del caso, condizionare dallo studio di microzonazione. In conclusione sul punto, esula dalle competenze della Provincia la valutazione della fattispecie poiché queste sono proprie del Genio Civile, cui peraltro il suddetto parere di non contrasto si rifà integralmente, ma interpretandolo in modo improprio. »;
 2. « Per quanto concerne il parere della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo relativamente agli usi civici (prot. 11407 del 11.02.2015) che la predisposizione della variante (e le tavole di analisi allegate), in coerenza con il testo vigente, prende atto delle verificazioni approvate e



pubblicate nelle forme di legge (ad oggi le cosiddette verifiche demaniali Lorito, come già evidenziato negli atti della Variante esaminati dalla Provincia) escludendo quindi la necessità del rilevamento generalizzato inerente i terreni di natura demaniale e civica.

A conferma di quanto detto, il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo, su richiesta del Comune di L'Aquila, con nota rif. 280500 del 06.11.2015, che si allega, a integrazione del parere già reso, comunica che nell'adozione della Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici possono essere allegate le planimetrie catastali della verifica demaniale "LORITO".

Si conclude che si allegheranno alla Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici copia della mappa "LORITO". »;

3. « In relazione al mancato recepimento dei rilievi del MinBACT (espressi in conferenza di servizi del 05.012015), si sottolinea che sono state recepite integralmente tutte le prescrizioni e proposte attinenti le dirette competenze del MinBACT in materia di beni culturali e paesaggio, mentre in relazione alle proposte ed alla raccomandazioni inserite nel parere medesimo si precisa quanto segue:

a) proposta di inserimento al comma 9: non è stata recepita in quanto trattasi di una richiesta di estensione atipica, cioè senza alcun riferimento a procedimenti definiti con legge, della valutazione preventiva degli interventi "ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio". Resta fermo che in caso di presenza di beni culturali e/o paesaggistici il progetto planivolumetrico dovrà dotarsi dei prescritti pareti ed autorizzazioni previsti da D.lgs. 42/2004;

b) proposta di inserimento al comma 18: il comma riguarda e già include tutti gli strumenti settoriali territoriali e quindi anche il Piano Paesaggistico, unico piano soggetto ad una copianificazione. Peraltro si fa presente che la Regione Abruzzo ha già disciplinato con L.R. 26/2014 e con riferimento all'art. 145 del D.lgs. 42/2005, le modalità applicative della copianificazione nel piano paesaggistico con il medesimo MinBACT. In ogni caso la proposta, ancorché ridondante, può essere accolta ad ulteriore specificazione di una disposizione già presente nel comma in questione. »;

4. « Infine, in accoglimento delle osservazioni della Provincia specificamente relative all'articolato della normativa di attuazione, si riportano le seguenti proposte di modifica/integrazione dell'art. 30 bis delle NTA della Variante:

- Per il Combinato disposto dei Commi 12 e 14

a) il comma 12 disciplina le zone di cessione perequativa inferiori a 1500 mq, dunque non si riferisce a singole aree di proprietà, ma dell'intera previsione grafica della zona urbanistica che ricomprende la singola proprietà.

Le osservazioni respinte riguardano porzioni di zone urbanistiche inerenti le singole proprietà degli interessati dunque non rientranti nella disciplina del comma 12.

b) il combinato disposto co. 12 e 14, fermo restando quanto sopra esposto, potrebbe creare un'incoerenza in ordine alle destinazioni urbanistiche allo stato futuro impresse dalla Variante.

Pertanto al fine della uniforme conformazione dei suoli di cui si tratta si accoglie il rilievo precisando che le aree disciplinate dai commi 12 e 14 abbiano la stessa destinazione e cioè quella



di cui all'art. 74 co. 1 delle NTA.

Si conclude che:

a) Al comma 12 sostituire le parole "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle presenti NTA con "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A., limitatamente al comma 1";

b) Al comma 14 dopo "art. 74 delle presenti N.T.A." aggiungere "limitatamente al comma 1".

- Per il Comma 28

Il comma disciplina i casi in cui le zone di cessione perequativa (cioè quelle di cui agli artt. 27 – parcheggi, 29 e 30) siano parzialmente interessate da aree escluse di cui ai commi 16 e 17, ribadendo che le medesime debbano essere stralciate dall'applicazione, degli indici che possono viceversa essere applicati nella restante porzione di zona di cessione perequativa priva di limitazioni, senza che ciò determini un "ingiustificato incremento delle potenzialità edificatorie".

Il rilievo della Provincia pertanto riguarda esclusivamente l'ultimo paragrafo del comma 28 che si riferisce alla sussistenza di eventuali contenziosi diversi, da quelli di cui alla lettera g) del comma 16, pertanto, al fine di scongiurare dubbi applicativi si propone lo stralcio dell'ultimo paragrafo.

Si conclude che:

Al Comma 28 è stralcio il seguente paragrafo: "In particolare al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi". »;

DATO ATTO che i pareri resi dal Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo (nota prot. n. RA/224199 del 12.09.2013), dal Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio della Regione Abruzzo (note prot. n. RA/29033 del 3.02.2015 e prot. n. 280500 del 6.11.2015) e dal MIBACT – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo (in sede di Conferenza dei Servizi del 5.02.2015), in uno con le modifiche e precisazioni successive, sono parte integrante del presente provvedimento ed agli stessi ci si dovrà comunque attenere in sede di approvazione definitiva della Variante al P.R.G.;

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29.04.1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nel testo in vigore;



Ai soli fini della verifica di conformità con il P.T.C.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11,

ATTESTA

che la Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e controdedotta nelle osservazioni con Deliberazione n. 32 del 23.03.2015,

NON CONTRASTA

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004, con le precisazioni, modifiche e statuizioni di cui all'atto del Comune di L'Aquila prot. n. 102014 del 11.11.2015, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento integra e modifica il precedente accertamento di non contrasto del 10.08.2015, trasmesso con nota prot. n. 44125 del 12.08.2015.

INVITA

il Comune dell'Aquila, all'esito favorevole del procedimento, ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti inerenti l'approvazione definitiva della variante in oggetto con i relativi allegati - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 della L.R. 12.04.1983, n. 18, e dell'art. 9 della L.R. 5.05.2010, n. 14 - con particolare riferimento agli elaborati grafici e normativi richiesti dalle N.T.A. del P.T.C.P..

Il presente provvedimento fa salve le responsabilità attribuite al Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune dell'Aquila in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative.

L'Aquila, 3 dicembre 2015

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Bonanni



L'Istruttore: Dott. Roberto Ragone

Specchio\urb\L'Aquila\AQ - V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD - ATTESTATO - revisione.doc



Comune dell'Aquila

Pianificazione

Città dell'Aquila

Prot n° 0102014 del 11/11/2015

USCITA

32 VRB

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
19 NOV. 2015
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

Provincia dell'Aquila



735089

Prot. nr. 62869 del 20/11/2015 (A)

Provincia dell'Aquila

III Dipartimento -
Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica
Via Monte Cagno 3
67100 L'Aquila

Oggetto: Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici- (DCC 22/2015 2 32/2015) - Attestato ex art. 20 D.lgs. 267/2000 e art. 43 L.R. 11/1999

Con nota 45497 del 22.05.2015 il Comune dell'Aquila ha trasmesso al Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila la documentazione relativa alla variante urbanistica in oggetto per l'accertamento della compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai sensi dell'art. 20 co.5 del D.lgs. 18.08.200n. 267 e art. 43 L.R. 3.03.1999.

La Provincia dell'Aquila con nota del 10.08.2015 a firma del Dirigente del Settore attesta il non contrasto della variante in oggetto con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale alle condizioni e prescrizioni formulate nel parere medesimo e limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Di seguito si evidenziano alcuni rilievi ai contenuti del suddetto parere, finalizzati alla definizione dell'iter approvativo della Variante.

1. In merito al parere del Servizio del Genio Civile della Regione Abruzzo (RA/224199 del 12.09.2013) relativo allo studio preventivo della microzonazione delle aree oggetto della variante *de qua*, si fa osservare che il suddetto Ufficio, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia, formula un giudizio favorevole sulla Variante distinguendo le aree per le quali è stato effettuato lo studio richiamato e le aree sulle quali manchi tale studio preventivo.

In merito a queste ultime, il suddetto ufficio regionale, richiama espressamente nel suo parere il comma 19 dell'art. 30 bis delle NTA della Variante di salvaguardia, il quale in sintesi subordina l'edificabilità alla redazione dello strumento attuativo e quindi al preventivo studio di microzonazione. In sostanza, la variante prevede un "vincolo di rinvio" a successivo piano attuativo corredato necessariamente dallo studio di microzonazione.

Peraltro, lo stesso art. 19 co. 5 della L.R. 28/2011 modificato dalla L.R. 12/2015 recita *"In sede di prima applicazione e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l'adozione delle varianti"*



Comune dell'Aquila

parziali sono ammesse previa realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001"

Tale disposizione si fa carico proprio del caso in oggetto trattandosi di variante al PRG la cui attuazione, nelle aree carenti dello studio di microzonazione, è subordinata a piano attuativo nel quale deve essere previsto tale studio.

Ne discende che il parere positivo del Genio Civile si estende anche a tali aree a condizione che in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche queste siano corredate, e se del caso, condizionate dallo studio di microzonazione. In conclusione sul punto, esula dalle competenze della Provincia la valutazione della fattispecie poiché queste sono proprie del Genio Civile, cui peraltro il suddetto parere di non contrasto si rifà integralmente, ma interpretandolo in modo improprio.

2. Per quanto concerne il parere della Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo relativamente agli usi civici (prot. 11407 del 11.02.2015) si evidenzia che, nel merito, l'art. 9 della L.R. 25/88 come modificato dalla L.R. 37/1989 così recita:..."*A tal fine, in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse*" mentre nella versione precedente, al riguardo, il testo recita:

"A tal fine, in sede di elaborazione dei piani stessi dovrà essere predisposto, tra i documenti di analisi territoriale posti a base della pianificazione, il rilevamento delle zone dotate dei caratteri di terre civiche ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del precedente art. 1."


Ne discende, che la predisposizione della variante (e le tavole di analisi allegate), in coerenza con il testo vigente, prende atto delle verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge (ad oggi le cosiddette verifiche demaniali Lorito, come già evidenziato negli atti della Variante esaminati dalla Provincia) escludendo quindi la necessità del rilevamento generalizzato inerente i terreni di natura demaniale e civica.

A conferma di quanto detto, il Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole della Regione Abruzzo, su richiesta del Comune di L'Aquila, con nota rif. 280500 del 06.11.2015, che si allega, a integrazione del parere già reso, comunica che nell'adozione della Variante di Salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici possono essere allegate le planimetrie catastali della verifica demaniale "LORITO".

Si conclude che si allegheranno alla Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici copia della mappe "LORITO".



Comune dell'Aquila



3. In relazione al mancato recepimento dei rilievi del **MinBACT** (espressi in conferenza di servizi del 05.02.2015), si sottolinea che sono state recepite integralmente tutte le prescrizioni e proposte attinenti le dirette competenze del MinBACT in materia di beni culturali e paesaggio, mentre in relazione alle proposte ed alle raccomandazioni inserite nel parere medesimo si precisa quanto segue:

- a) proposta di inserimento al *comma 9*: non è stata recepita in quanto trattasi di una richiesta di estensione atipica, cioè senza alcun riferimento a procedimenti definiti con legge, della valutazione preventiva degli interventi *“ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio”*. Resta fermo che in caso di presenza di beni culturali e/o paesaggistici il progetto planivolumetrico dovrà dotarsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni previsti da D.lgs. 42/2004;
- b) proposta di inserimento al *comma 18*: il comma riguarda e già include tutti gli strumenti settoriali territoriali e quindi anche il Piano Paesaggistico, unico piano soggetto ad una copianificazione. Peraltro si fa presente che la Regione Abruzzo ha già disciplinato con L.R. 26/2014 e con riferimento all'art. 145 del D.lgs. 42/2005, le modalità applicative della copianificazione nel piano paesaggistico con il medesimo MinBACT. In ogni caso la proposta, ancorché ridondante, può essere accolta ad ulteriore specificazione di una disposizione già presente nel comma in questione.

Infine, in accoglimento delle osservazioni della Provincia specificamente relative all'articolato della normativa di attuazione, si riportano le seguenti proposte di modifica/integrazione dell'art.30 bis delle NTA della Variante:

– **Per il Combinato disposto dei Commi 12 e 14**

a) Il comma 12 disciplina le zone di cessione perequativa inferiori a 1500 mq, dunque non si riferisce a singole aree di proprietà, ma dell'intera previsione grafica della zona urbanistica che ricomprende la singola proprietà.

Le osservazioni respinte riguardano porzioni di zone urbanistiche inerenti le singole proprietà degli interessati dunque non rientranti nella disciplina del comma 12..

b) Il combinato disposto co. 12 e 14, fermo restando quanto sopra esposto, potrebbe creare un'incoerenza in ordine alle destinazioni urbanistiche allo stato futuro impresse dalla Variante.

Pertanto al fine della uniforme conformazione dei suoli di cui si tratta si accoglie il rilievo precisando che le aree disciplinate dai commi 12 e 14 abbiano la stessa destinazione e cioè quella di cui all'art. 74 co. 1 delle NTA.

Si conclude che:

- a) Al comma 12 sostituire le parole *“Zona agricola di rispetto ambientale”* di cui all'art. 63 delle presenti NTA” con *“Zona di rispetto dell'abitato”* ai sensi dell'art. 74 delle presenti N.T.A., limitatamente al comma 1,”



Comune dell'Aquila

b) Al comma 14 dopo "art. 74 delle presenti N.T.A." aggiungere "limitatamente al comma 1".

- Per il Comma 28

Il comma disciplina i casi in cui le zone di cessione perequativa (cioè quelle di cui agli artt. 27 - parcheggi -, 29 e 30) siano parzialmente interessate da aree escluse di cui ai commi 16 e 17, ribadendo che le medesime debbano essere stralciate dall'applicazione degli indici che possono viceversa essere applicati nella restante porzione di zona di cessione perequativa priva di limitazioni, senza che ciò determini un "ingiustificato incremento delle potenzialità edificatorie".

Il rilievo della Provincia pertanto riguarda esclusivamente l'ultimo paragrafo del comma 28 che si riferisce alla sussistenza di eventuali contenziosi diversi da quelli di cui alla lettera g) del comma 16, pertanto, al fine di scongiurare dubbi applicativi si propone lo stralcio dell'ultimo paragrafo.

Si conclude che:

Al Comma 28 è stralcio il seguente paragrafo: *"In particolare, al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi."*

Tutto ciò evidenziato, si ritiene che la Variante di salvaguardia in esame non determini alcuna violazione di leggi nazionali o regionali che configurino vizi che possano impedire il buon esito della procedura o determinare approvazioni parziali o condizionate.

Con la consapevolezza che il Comune e la Provincia di L'Aquila condividano da sempre la necessità di tale atto pianificatorio in considerazione delle conseguenze che la decadenza dei vincoli espropriativi ha determinato sul nostro territorio, si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro al fine di procedere tempestivamente alla definizione dell'iter approvativo.

I più cordiali saluti.

Il Dirigente

Arch. Chiara Santoro



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA**

Servizio Affari Dipartimentali

Ufficio Usi Civici -vacat-
Via Catullo, 17 - 65100 Pescara
Tel. 0857672835 -
e-mail: mario.dimarco@regione.abruzzo.it
Mailbox: uscivici.pe@pec.regione.abruzzo.it

PESCARA

05 NOV. 2015

Prot. n. RA 280500
Riferimento

OGGETTO: Variante di salvaguardia per la
cessione perequativa degli stantard
urbanistici. Rif. VS parere Prot.
29033 del 03/02/2015.

AL COMUNE DI L'AQUILA
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
L'AQUILA

Si riscontra la nota del comune di L'Aquila Prot. 94269 datata 16/10/2015, di pari oggetto, e facendo seguito alla nota Prot. RA 29033 datata 03/02/2015 per comunicare che, nell'adozione della variante citata in oggetto possono essere allegate le planimetrie catastali della verifica demaniale "LORITO", regolarmente approvata e pubblicata nelle forme di legge ed attualmente depositata presso l'Archivio di Stato di L'Aquila -Loc. Bazzano, in quanto le attuali planimetrie catastali relative alla verifica demaniale delle Frazioni di Bazzano, Paganica, Tempera, Roio, Bagno, Preturo, Collebrincioni, regolarmente approvate dalla Regione, non risultano pubblicate.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nota Prot. RA 29033 sopra richiamata.

Distinti saluti.

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta FUSCO)



Provincia dell'Aquila
III Dipartimento – Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica

Servizio Urbanistica – Ambito L'Aquila e Sulmona

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ
CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ART. 20, COMMA 5, D.LGS 18.08.2000, N° 267, E ART. 43 L.R. 3.03.1999, N° 11

COMUNE DELL'AQUILA

Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 06.03.2014, n. 22 del 06.03.2014 e n. 32 del
23.03.2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che in data 03.09.2013 la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila hanno siglato un Protocollo di Intesa Istituzionale ai sensi degli artt. 30.1 e 32 delle NTA del vigente PTCP avente per oggetto: *“Varianti al vigente Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici”*;
- che il Comune dell'Aquila con nota prot. n. 45497 del 22.05.2015, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 28581 del 26.05.2015, ha trasmesso la documentazione relativa alla Variante al vigente P.R.G. *“Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici”*, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983 n. 18, e dell'art. 44 della L.R. 3.03.1999 n. 11, e ss.mm.ii.;
- che la presente Variante è stata adottata con Deliberazione n. 22 del 06.03.2014 dal Consiglio Comunale;

VISTI:

- la Deliberazione n. 21 del 06.03.2014 del Consiglio Comunale, e i relativi allegati, avente per oggetto *“PRG – Norme Tecniche di Attuazione – art. 30bis – zone di cessione perequativa di standard urbanistici. Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici. Adozione in*



variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della LR 18/1983 nel testo in vigore. Integrazione Trasparenza Amministrativa consiglieri De Paolis e Lirirs;

- la Deliberazione n. 22 del 06.03.2014 del Consiglio Comunale, e i relativi allegati, avente per oggetto "PRG generale - Norme Tecniche di Attuazione art. 30bis zone di cessione perequativa degli standard urbanistici. Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici. Adozione in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della LR 18/1983 nel testo in vigore.
- la Deliberazione n. 32 del 23.03.2015 del Consiglio Comunale, e i relativi allegati, avente per oggetto "PRG generale - Norme Tecniche di Attuazione art. 30bis zone di cessione perequativa degli standard urbanistici, in variante al PRG ai sensi dell'art. 10 della LR 18/1983 nel testo in vigore - approvazione controdeduzioni (LR 18/1983 art 10 c.5 nel testo in vigore).

PRESO ATTO:

- che il Comune dell'Aquila è dotato di:
 - un Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 3.04.1975 ed approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 162/33 del 6.07.1979, resa esecutiva con provvedimento n. 3328/4762 del 17.07.1979 dalla Commissione di controllo sugli atti della Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA n. 254 del 10.09.1979;
 - un Regolamento Edilizio, adottato con deliberazione di C.C. n. 85 del 4.08.1972 ed approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo nella seduta del 4.05.1973 provv. n. 1231;
 - un Piano Strutturale, approvato con deliberazione di C.C. 14 del 30.01.2004;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 8.06.2001 n. 327, le indicazioni di Piano Regolatore Generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano gli stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino comunque l'inedificabilità (c.d. vincoli sostanzialmente espropriativi), perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dalla data di approvazione dello stesso piano regolatore;
- che la pratica oggetto di esame, relativa alla riclassificazione urbanistica di aree a vincolo decaduto, costituisce a tutti gli effetti una variante allo strumento urbanistico generale e è soggetta alle procedure di cui all'art. 10 della L.R. 12.04.1983 n. 18, nel testo in vigore, nonché all'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e all'art. 43 L.R. 3.03.1999 n. 11 per la verifica di coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- che le aree oggetto di variante sono destinate dal vigente P.R.G. del Comune di L'Aquila a "Zona per servizi pubblici C" (art. 30 N.T.A.) e in parte a "Zona destinata alla viabilità e parcheggio" (art. 27 N.T.A.);

TENUTO CONTO:

- che l'art. 30.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.), in conformità al riparto di competenze di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 11/1999, dispone che *"Per i Comuni oltre 15.000 abitanti, ... la Relazione Generale, in forma anticipata, è oggetto di consultazione preventiva tra il Comune, le Amministrazioni interessate e la Provincia ... Il protocollo d'intesa tra le Amministrazioni ... che scaturisce da tale consultazione è vincolante per il Comune ai fini della successiva approvazione dello Strumento Urbanistico generale o delle sue varianti ... Le variazioni e gli scostamenti dal protocollo di Intesa derivanti dalle procedure di formazione, adozione e pubblicazione, recepimento di pareri, ecc. verranno ad essere oggetto di verifica di non contrasto effettuata dal competente Settore provinciale nella consultazione, ex art. 43 della L.R. 3.3.1999 n. 11, preventiva all'approvazione dello strumento urbanistico generale o sue varianti"*;
- che, pertanto, in data 3.09.2013 il Presidente della Provincia dell'Aquila e il Sindaco del Comune dell'Aquila hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa richiesto dagli artt. 30.1 e 32 delle N.T.A. del P.T.C.P., avente ad oggetto tutte le varianti al vigente P.R.G. per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti, ossia la *"Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici"* e le varianti puntuali di adozione commissariale;
- che con la sottoscrizione del richiamato Protocollo d'Intesa entrambi gli Enti competenti (Provincia e Comune) hanno preso in considerazione la circostanza che l'attuazione complessiva delle modifiche delle destinazioni d'uso proposte con le varie varianti in itinere, connesse alla rinormazione delle aree a vincolo decaduto, riguardando una superficie di estensione significativa (se valutata complessivamente per tutte le varianti) ed interessando punti del territorio comunale posti anche a notevole distanza tra loro, determinerà certamente una modifica nell'assetto urbanistico generale del comune. A ciò si aggiunge la necessità, non secondaria, di quantificare complessivamente gli interventi sia in termini di popolazione potenzialmente interessata, anche in relazione ai fabbisogni abitativi nelle varie zone del comune a seguito del sisma del sei aprile 2009, sia in termini di viabilità (rapporti tra la viabilità esistente e quella da prevedere etc.) che di sottrazione di spazi alla collettività, attualmente destinati al verde pubblico;
- che coerentemente con tali valutazioni, il Protocollo d'Intesa ha stabilito per l'intero territorio del Comune dell'Aquila il dimensionamento residenziale e la dotazione di standard urbanistici derivanti dalle varianti al Piano Regolatore Generale su una prospettiva decennale, mentre per le varianti urbanistiche adottate dai Commissari ad Acta prima della sottoscrizione dell'Intesa *"Secondo le strategie individuate dal Comune dell'Aquila ed al fine di definire compiutamente le valutazioni circa l'utilizzazione del plafond stabilito per le attività pianificatorie in essere e future"*, ha evidenziato come *"ai soli fini del dimensionamento oggetto della presente Intesa, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover prendere atto di tutte le varianti al P.R.G. già adottate dai commissari ad acta su aree a vincolo decaduto"* e ha, quindi, stabilito che *"Per il necessario provvedimento di accertamento di conformità al P.T.C.P. ... verranno adottati gli indici previsti dai singoli commissari ad acta"*;
- che, inoltre, il Protocollo d'Intesa, prendendo atto che la dotazione complessiva di standard urbanistici



Provincia dell'

del Comune dell'Aquila – scaturente dall'applicazione di tutte le modifiche all'impianto originario del vigente P.R.G. – è stata notevolmente ridotta rispetto alle dotazioni originali dello stesso Piano Regolatore – pervenendo quasi al limite minimo imposto dal vigente P.T.C.P. nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 7, comma 3 - lett. h), della L.R. 18/1983 – ha determinato l'impossibilità di ricorrere per il futuro a qualsiasi forma di monetizzazione sostitutiva delle aree a standard, al fine di non incidere ulteriormente sulla dotazione di aree pubbliche stabilite dal P.R.G.;

RILEVATO:

- che con la presente Variante il Comune dell'Aquila ha disposto di assegnare alle aree in discussione, la nuova destinazione urbanistica di "Zona di cessione perequativa degli standard urbanistici", disciplinata dall'art. 30 bis delle Norme Tecniche di Attuazione riportate in delibera, modificativo ed integrativo delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- che ai sensi del "Certificato di completezza e regolarità degli atti" (senza data e senza protocollo) a firma del Segretario Generale avv. Carlo Pirozzolo allegato alla Deliberazione n. 32 del 23.03.2015, il Comune ha attestato la completezza degli atti e la regolarità del procedimento formativo della variante in oggetto;
- che il parere favorevole della Regione Abruzzo – Servizio Genio civile regionale prot RA/224199 del 12/09/2013 ha evidenziato, fra le altre, le seguenti prescrizioni:
 - «il presente parere è da intendersi parziale e riferito esclusivamente alle aree interessate dalla Variante di Salvaguardia per le quali è stato effettuato lo Studio di Microzonazione sismica il cui elenco è riportato a pag. 5 della Relazione geologica»;
 - «il presente parere è ad intendersi parziale e riferito, in particolare, alle trasformazioni urbanistiche del territorio connesse alle zone soggette alla scadenza dei vincoli imposti dal PRG che il Comune dell'Aquila, dando attuazione al Documento programmatico approvato con DCC 17/2009 ha adottato con DCC 52/2012 dando avvio alla procedura finalizzata all'adozione di una "Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici" con la quale la stessa amministrazione si propone di procedere alla rinormazione delle c.d. "zone bianche" attraverso una modifica normativa che, sostanzialmente, introduce la possibilità di acquisire aree a destinazione pubblica (standard urbanistici) tramite il riconoscimento ai proprietari di un diritto edificatorio»;
 - «il presente parere non interessa le aree individuate al comma 19 delle NTA per le quali si richiamano integralmente, nel presente parere, le indicazioni specificate nell'art 19 delle NTA della Variante la Vigente PRG del Comune dell'Aquila per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici»;
- che il parere favorevole della Regione Abruzzo – Servizio politiche forestali Demanio civico e



Armentizio prot RA/29033 del 03/02/2015 ha evidenziato, l'obbligo di predisporre le planimetrie catastali ove siano evidenziati eventualmente i terreni di natura demaniale e civica;

- che il parere favorevole del MIBACT - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo espresso in data 05/02/2015 in sede di Conferenza di Servizi ha evidenziato, fra le altre, le seguenti prescrizioni:
 - «si propone di integrare il comma 18 con il seguente testo: "prescrizioni contenute nei piani di settore o nella disciplina di salvaguardia vigenti e negli strumenti di copianificazione paesaggistica tra la Regione Abruzzo e il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo"»;
 - «si propone di inserire al comma 9 il seguente testo: "per gli interventi ritenuti di pubblica utilità e/o previsti su aree vaste del territorio, i piani volumetrici di coordinamento potranno essere preventivamente valutati dagli Uffici periferici del MIBACT"»;
- che il comma 12 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto recita testualmente: "le zone inferiori a 1500 mq per le quali i proprietari non intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, assumono la destinazione d'uso di "Zona agricola di rispetto ambientale" di cui all'art. 63 delle presenti NTA su richiesta degli interessati e in sede di controdeduzione alle osservazioni"
- che il comma 14 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto recita testualmente: "Le aree di pertinenza degli edifici legittimi o legittimati preesistenti all'atto di adozione della presente norma, ricadenti all'interno delle zone di cui al comma 1, non concorrono alla formazione degli ambiti e assumono la destinazione di "Zona di rispetto dell'abitato" ai sensi dell'art. 74 delle presenti NTA"
- che il comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto recita testualmente: "Ove le zone di cessione perequativa siano parzialmente interessate dalle fattispecie indicate ai precedenti commi 16 e 17, ovvero siano ricompresi lotti di proprietà privata sui quali sia intervenuta la decisione del Commissario ad Acta, di cui al precedente comma 16 lettera g), si può procedere comunque per la residua porzione di zona, nel rispetto dei parametri e delle modalità previste dal presente articolo, mediante lo stralcio dell'area interessata, in particolare al fine di evitare disparità di trattamento e ritardi nell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di cui sopra possono essere estese anche alle fattispecie diverse da quelle indicate al comma 16 lettera g) in caso di sussistenza di eventuali contenziosi"

CONSIDERATO:

- che l'analisi della completezza e della regolarità degli atti è stata accertata dalla Segreteria generale del Comune dell'Aquila ed in merito alla quale si rinvia alla competenza e responsabilità dello stesso Comune per qualsiasi ulteriore valutazione;
- che i pareri e le prescrizioni della Regione Abruzzo e del MIBACT sono da ritenersi prescrittivi e non



oggetto di qualsivoglia controdeduzione o accoglimento parziale, potendo l'Amministrazione Comunale soltanto chiederne una motivata riformulazione; circostanza che non sembra essersi verificata;

- che il combinato disposto dei commi 12 e 14 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto è stato disatteso dalla stessa Amministrazione Comunale con il mancato recepimento di diverse osservazioni che richiedevano espressamente lo stralcio o che evidenziavano la situazione di fatto di aree di pertinenza di edifici (a titolo non esaustivo vedi le osservazioni n. 10, 22, 28, 32, etc.);
- che il comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto risulta ridondante e foriero di anomale interpretazioni, in quanto le aree di cui ai commi 16 e 17 sono state escluse dalla variante in oggetto, come già indicato nel Protocollo di Intesa Istituzionale del 03.09.2013 fra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila siglato ai sensi degli artt. 30.1 e 32 delle NTA del vigente PTCP, e le indicazioni delle "fattispecie diverse da quelle indicate nel comma 16" risultano eccessivamente generiche e discrezionali, potendo essere utilizzate per qualsivoglia situazione generando una potenziale disparità di trattamento e costituendo un eccesso di discrezionalità;
- che pertanto un'eventuale ulteriore utilizzazione delle aree di cui ai commi 16 e 17 comporterebbe un ingiustificato incremento delle potenzialità edificatorie in contrasto col Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;
- che, a fronte di quanto sopra considerato, per quanto riguarda la compatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila, la presente Variante non presenta elementi di particolare criticità rispetto alle previsioni e prescrizioni dello stesso piano provinciale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29.04.1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila in data 3.09.2013;
- l'art. 7, comma 3, della L.R. 12.04.1983, n. 18, nel testo in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nel testo in vigore;

Ai soli fini della verifica di conformità con il P.T.C.P., ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11,



ATTESTA

che la Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.03.2014 e controdedotta nelle osservazioni con Deliberazione n. 32 del 23.03.2015 e,

NON CONTRASTA

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004.

ALLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI formulate:

- dalla Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013, in particolare per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3 espressamente riportati nel presente Atto;
- dalla Regione Abruzzo - Servizio politiche forestali Demanio civico e Armentizio con nota prot RA/29033 del 03/02/2015 nel quale si evidenzia l'obbligo di predisporre le planimetrie catastali ove siano evidenziati eventualmente i terreni di natura demaniale e civica;
- dal MIBACT - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo con parere espresso in data 05/02/2015 in sede di Conferenza di Servizi relativamente alle modifiche richieste ai commi 9 e 18 dell'art. 30 bis delle NTA della presente variante;
- Con le modifiche richieste nel presente atto per quanto concerne il mancato accoglimento di osservazioni relativamente al combinato disposto dei commi 12 e 14 e lo stralcio del comma 28 dell'art 30 bis della NTA della Variante in oggetto

per le quali si richiede, in sede di approvazione definitiva, l'adeguamento degli elaborati grafici e normativi della presente variante

E LIMITATAMENTE:

1. alle aree per le quali la Regione Abruzzo - Servizio Genio civile regionale con nota prot RA/224199 del 12/09/2013 ha emesso parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, e cioè in particolare alle aree per le quali è stato già effettuato uno Studio di Microzonazione Sismica;
2. alle previsioni sulla variante generale conformi al procedimento formativo di cui all'art. 10 della LR 18/1983 così come saranno accertate e certificate dalla Segreteria Generale del Comune dell'Aquila.



DISPONE

Che per tutto sopra considerato e rilevato nella parte narrativa, il presente provvedimento potrà esplicare la sua efficacia, ai fini della positiva definizione del procedimento di Variante, soltanto **ALL'ESITO FAVOREVOLE** del recepimento delle richiamate prescrizioni.

SEGNALA

Che in carenza degli adeguamenti da effettuare preliminarmente alla definitiva approvazione, la Variante in oggetto dovrà essere considerata incompleta e non conforme alle vigenti normative nazionali e regionali, con la conseguenza che alla eventuale approvazione definitiva della Variante, priva degli adeguamenti richiesti, saranno esercitate le funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistiche ed edilizie sul territorio provinciale, attribuite a questa Amministrazione Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.R. 13.07.1989, n. 52, e dell'art. 9 L.R. 5.05.2010, n. 14.

INVITA

il Comune dell'Aquila, all'esito favorevole del procedimento, ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti inerenti l'approvazione definitiva della variante in oggetto con i relativi allegati - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 della L.R. 12.04.1983, n. 18, e dell'art. 9 della L.R. 5.05.2010, n. 14 - con particolare riferimento agli elaborati grafici e normativi richiesti dalle N.T.A. del P.T.C.P..

Il presente provvedimento fa salve le responsabilità attribuite al Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune dell'Aquila in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative.

L'Aquila, 10 agosto 2015

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Bonanni



L'Istruttore: arch Domenico Capulli

Specchio\URBANISTICAL'Aquila\V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD\attestazione non contrasto\AQ - V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD - ATTESTATO_10_08_2015.docx



MINUTA

12

Provincia dell'Aquila
III Dipartimento - Sviluppo e Controllo del Territorio
Settore Ambiente e Urbanistica
Segreteria e Controllo

L'Aquila li 12 AGO 2015

n° di prot. 44125

allegati n. _____

PEC

Al Comune di L'Aquila
Settore Pianificazione
Via Avezzano, 11
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Comune dell'Aquila - Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici
Trasmissione attestato ex art. 20 D.Lgs 267/2000 e art. 43 L.R. 11/1999.

Unitamente alla presente si trasmette l'accertamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, reso per la Variante indicata in epigrafe ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11.

Seguirà la trasmissione della relativa documentazione cartacea.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Francesco Bonanni



Handwritten signature of Francesco Bonanni

L'Istruttore: arch Domenico Capulli

Specchio\URBANISTICAL'Aquila\V-PRG CESSIONE PEREQUATIVA STANDARD\attestazione non contrasto\Trasmissione_attestato.docxc

Identificatore

Amministrazione: prAquila (Provincia dell'Aquila) AOO: prAquila (Provincia dell'Aquila)
 Numero: 44125 Data: 12/08/2015 Settore: Esercizio: 2015 Ora: 13:46:40 Id: 1-716193

Dati Principali

Tipo: Posta Postale Postale Stato: Roma, Lazio e Sicilia
 Oggetto: **COMUNE DELL'AQUILA VARIANTE DI SALVAGUARDIA PER LA CESSIONE PEREQUATIVA DEGLI STANDARD URBANISTICI. TRASMISSIONE ATTESTATO**
 Arriva/Partenza effettivi - Data: 12/08/2015
 Titolario: 9,2,1 - Fascicolo Generale

Allegati

 [ScanLocal User150812133534.PDF](#)

Destinatari

Denominazione	Indirizzo Telematico	Tipo	Unità Org./Persona	Indirizzo	Protocollo
COMUNE DELL'AQUILA	protocollo@comune.laquila.postacert.it	Principale		VIA ALDO MORO 57100 L'AQUILA	

Mittente

Nome	Tipo	Data Consegna	Unità Organizzativa
Direttore (Bonanni Francesco)	Mittente	12/08/2015-13:46	Dipartimento III - Sviluppo e Controllo del Territorio

Preso in Carico

Stato: Accettato (Implicitamente in quanto protocollo in Partenza)

Altri Dati

Tipo Posta: PEC
 Tipo Consegna: PEC

Protocollore

Unità (Dionisi Fabrizio)